MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI

Art. 1-quinquies

Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate e' effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto

Versione in vigore dal 25 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
Estremi	Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Titolo	I — Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-per-le-imprese-il/art-1-quinquies-sostegno-economico-delle-istituzioni-pubbliche-di-assistenza-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it